

# La contribuzione alla bilateralità: il modello del settore artigiano

**Michele Tiraboschi** Ordinario di Diritto del lavoro - Direttore del Centro Studi Marco Biagi



*Dal 1° luglio 2010 nuove modalità di versamento dei contributi alla bilateralità; le imprese che non aderiscono dovranno comunque erogare al prestatore di lavoro un elemento aggiuntivo della retribuzione (Ear)*

**Inps - Circolare 8.9.2010, n. 122**  
**Agenzia delle Entrate**  
**Risoluzione 8.7.2010, n. 70**  
**Accordo 30.6.2010**  
**Delibera del comitato esecutivo Ebna 12.5.2010**

Con l'accordo del 30 giugno 2010 (*Atto di indirizzo sulla bilateralità*), Confartigianato, Cna, Clai e Cgil, Cisl e Uil hanno definito, a livello nazionale, un compiuto sistema di contribuzione alla bilateralità. Con il nuovo meccanismo di raccolta le imprese, a far data dal 1° luglio 2010, devono versare i contributi alla bilateralità attraverso uno specifico codice tributo inserito all'interno del modello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate (si veda la risoluzione Agenzia delle Entrate n. 70/E dell'8 luglio 2010). Tale contributo - pari a 125 euro annui per ogni lavoratore dipendente, anche a tempo determinato - sarà frazionato in 12 quote mensili, ciascuna delle quali di importo pari a 10,42 euro. Per i lavoratori part time con orario di lavoro fino alle 20 ore settimanali la quota è ridotta del 50%. Già con una precedente delibera del 12 maggio 2010 del Comitato esecutivo dell'Ente bilaterale nazionale artigiano (Ebna) - che, per volontà delle parti, costituisce parte integrante dell'accordo in commento - si era invero convenuta la necessità di individuare un meccanismo semplificato, meno oneroso, più efficiente e trasparente, di raccolta delle risorse che consenta di migliorare le prestazioni erogate. Tale meccanismo prevede che la riscossione dei contributi avvenga tramite F24 secondo le modalità stabilite da una apposita convenzione con l'Istituto nazionale di previdenza

**125 euro**

*Il contributo per ogni lavoratore*

sociale (si veda la circolare Inps n. 122 dell'8 settembre 2010).

Al fine di razionalizzare e rilanciare il sistema della bilateralità, evitando pericolosi fenomeni di *dumping* contrattuale da parte delle imprese che intendono sottrarsi alla logica bilaterale, le parti hanno così definito le linee guida in materia di contribuzione e finanziamento degli strumenti bilaterali, attraverso una serie di regole procedurali. Ciò che più di tutto rileva, al di là delle concrete modalità di riscossione dei contributi, è l'ambito di efficacia soggettiva del sistema della bilateralità previsto dai relativi accordi e dai contratti collettivi di categoria.

Con la delibera del Comitato esecutivo, trasfusa interamente nel successivo accordo del giugno 2010, le parti hanno delineato l'ambito di applicazione del sistema della bilateralità individuando i soggetti potenziali destinatari. Tale sistema coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni di *welfare* contrattuale a completamento del trattamento economico e normativo del lavoratore previsto all'interno dei contratti collettivi di categoria.

## L'alternativa al versamento della contribuzione diretta agli enti bilaterali

Il nuovo quadro normativo prevede ora espressamente che «*le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e regionale rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore il quale matura, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta da parte dell'impresa datrice di lavoro di prestazioni equivalenti a quelle erogate dagli Enti bilaterali nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano*». L'impresa, quindi, aderendo alla bilateralità e ottemperando a quanto dovuto a titolo contributivo, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori. Diversamente, le imprese che decidono, nell'esercizio della loro libertà sindacale costituzionalmente tutelata (cfr. M. Tiraboschi, *Incentivi economici e contratti collettivi: note sull'articolo 10 della legge n. 30/2003*, in *Guida al Lavoro* n.

44/2003), di non aderire alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al prestatore di lavoro un elemento aggiuntivo della retribuzione (Ear) pari a 25,00 euro lordi mensili per tredici mensilità. Quest'ultimo importo, che sarà escluso dalla base di calcolo del Tfr, dovrà essere erogato con cadenza mensile a ogni singolo lavoratore, mantenendo un carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute.

Tale meccanismo prevede, così, una alternativa al versamento della contribuzione diretta agli enti bilaterali evitando odiosi fenomeni di *dumping* contrattuale.

È indubbio che il sistema di finanziamento alla bilateralità, così, come definito dall'autonomia collettiva, opera all'interno di una cornice di legittimità costituzionale, non configurandosi alcuna coercizione della libertà del datore di lavoro di aderire o meno all'ente bilaterale e di versare ad esso la relativa contribuzione. Il datore di lavoro, infatti, che non intenda versare la quota contributiva all'ente, sarà libero di farlo, ma non potrà sottrarsi all'obbligo di erogarne il corrispettivo direttamente al lavoratore. Del resto, la libera scelta dell'imprenditore non può tradursi in un arbitrio dello stesso. Infatti, non può negarsi che la libertà dell'imprenditore, o meglio il diritto di quest'ultimo, si incontra e si scontra con l'altrui diritto del lavoratore di vedersi erogate direttamente le prestazioni equivalenti a quelle erogate dagli enti bilaterali, almeno là dove esse, come nell'accordo in commento, vengano espressamente qualificate dalle parti come quota di trattamento retributivo che spetta (direttamente o indirettamente) al singolo lavoratore.

Il meccanismo così individuato nell'accordo è in grado di comporre gli opposti interessi, garantendo al contempo il diritto del datore di non aderire ad alcun ente e il diritto del lavoratore a vedersi corrispondere un elemento addizionale della retribuzione, di importo pari alle somme non versate dall'ente, coerente con la logica del sistema contrattuale del settore di definire un nuovo welfare contrattuale a sostegno del sistema produttivo e a tutela del prestatore di lavoro.

#### **L'obbligatorietà o meno dei versamenti alla bilateralità**

La questione, come noto non nuova, della obbligatorietà o meno della adesione all'ente bilaterale, si pone in stretta connessione con il rispetto (fatto presente in numerosi interventi del Ministero del lavoro a partire dalla circolare n. 4/2004 relativa

alla interpretazione dell'art. 10, legge n. 30/2003) del principio di libertà sindacale negativa, intesa quale libertà da parte del singolo, datore o prestatore di lavoro, di non aderire ad alcuna organizzazione sindacale e all'assetto contrattuale, comprensivo degli enti bilaterali.

Al riguardo occorre avvertire che le problematiche evidenziate nascono anzitutto dalla difficoltà di includere le clausole contrattuali istitutive dell'ente bilaterale tra quelle economico-normative ovvero tra quelle obbligatorie del contratto collettivo. La riconduzione delle norme istitutive dell'ente nella parte obbligatoria del contratto collettivo esclude la sussistenza in capo alle imprese dell'obbligo di iscriversi e finanziare gli enti bilaterali. Tale obbligo, infatti, si tradurrebbe in una indiretta induzione all'iscrizione ai sindacati, in palese violazione con il principio della libertà sindacale negativa, in forza del quale nessun obbligo di adesione all'ente bilaterale può imporsi alle imprese non associate alle organizzazioni sindacali che lo abbiano istituito. Obbligo, che non può configurarsi neppure nei confronti delle imprese aderenti, perché le clausole degli accordi sindacali istitutivi degli enti bilaterali si inscrivono nella parte obbligatoria del contratto collettivo, che, come è noto, obbliga solo i soggetti stipulanti e non i singoli datori di lavoro.

Tale ricostruzione, però, non può trovare accoglienza, e ciò perché non tiene conto che la parte obbligatoria del contratto collettivo riguarderebbe quell'insieme di clausole che disciplinano esclusivamente i rapporti tra le associazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo, creando obblighi e diritti per i soli contraenti, senza alcuna conseguenza per i singoli lavoratori. Ritenere che la clausola dell'ente bilaterale sia obbligatoria significherebbe che la stessa è, per così dire, estranea alla sfera giuridica individuale di ciascun lavoratore. Ma così necessariamente non è, almeno là dove le parti firmatarie dei contratti collettivi istitutive degli enti stessi dispongano diversamente, come nel caso in questione.

D'altra parte, se una impresa non versa i contributi all'ente bilaterale il lavoratore non potrà usufruire delle relative prestazioni economiche previste dal contratto. La mancata adesione, e in particolare il mancato versamento dei contributi agli enti bilaterali, si traducono, infatti, in minori prestazioni e, dunque, in uno svantaggio economico per il lavoratore. È indubbio pertanto che l'omesso finanziamento all'ente, anche se indirettamente, abbia dei

*Istituita  
la causale  
contributo  
«Ebna»  
per il versamento  
tramite  
mod. F24*

riflessi sulla posizione individuale del singolo lavoratore. Tanto basta per affermare che le prestazioni fornite dal sistema della bilateralità, nazionale e regionale, possono rappresentare, là dove il contratto collettivo disponga espressamente in questo senso, un diritto contrattuale. Una sorta di retribuzione differita che ogni singolo lavoratore matura anche nei confronti di quelle imprese non aderenti a tale sistema. Appare pertanto pienamente compatibile con l'ordinamento giuridico la scelta del sistema contrattuale dell'artigianato di prevedere, a favore del prestatore di lavoro, un diritto alla erogazione diretta della prestazione assicurata dall'ente in caso di mancata adesione al sistema bilaterale da parte del datore di lavoro.

Come chiaramente esplicitato nell'accordo in commento, le somme dovute agli enti bilaterali non assumono, in questo caso, natura di quota associativa, ma piuttosto una quota contrattuale di servizio, al punto che possono essere intese alla stregua di una vera e propria integrazione dei trattamenti minimi economici e normativi.

Una volta qualificata come retribuzione differenziata, la previsione della corresponsione della

quota contributiva all'ente va allora correttamente riferita alla parte economico-normativa del contratto collettivo di lavoro, avendo efficacia sul contenuto delle situazioni di diritto che regolano il rapporto di lavoro individuale tra l'impresa e il prestatore di lavoro.

Il sistema di contribuzione alla bilateralità, così come delineato nell'Atto di indirizzo sulla bilateralità di cui all'accordo del 30 luglio 2010, è senza dubbio coerente con i principi sopra enunciati. La riconduzione delle norme istitutive dell'ente alla parte economico-normativa del contratto consente pertanto di superare le obiezioni di chi intravede nell'accordo un meccanismo autoritativo volto a imporre l'adesione agli enti bilaterali. Adesione, questa, che rimane, invece, una libera scelta dei datori di lavoro, che non potranno però sottrarsi all'obbligo di corrispondere direttamente al lavoratore una quota di retribuzione pari alla prestazione assicurata dall'ente e come tale esattamente quantificata dalle parti contrattuali. Un obbligo, quindi, non di adesione all'ente bilaterale, ma di adesione al sistema di welfare contrattuale previsto nel contratto collettivo di riferimento.

## Il testo dell'accordo e delle circolari

Il 30.6.2010, in Roma, le sottoscritte Parti:

Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Clai e Cgil, Cisl, Uil

concordano il presente Atto di indirizzo alla bilateralità:

1) A partire dal 1° luglio 2010 le aziende verseranno i contributi alla Bilateralità attraverso uno specifico codice tributo inserito all'interno del modello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate. Il contributo, pari ad euro 125 annui per ogni lavoratore dipendente, anche a tempo determinato, sarà frazionato in 12 quote mensili ciascuna delle quali di importo pari a 10,42 euro. Per i lavoratori part time con orario di lavoro fino alle 20 ore settimanali la quota è ridotta del 50%.

2) Con il versamento attraverso il nuovo meccanismo di raccolta, le imprese saranno considerate in regola per quanto attiene ai 29 euro di cui al punto 5), lettera e), delle quote evidenziate nella delibera Ebna del 12 maggio 2010.

3) In caso di elezione del rappresentante interno alla sicurezza, a fronte di formale richiesta da parte dell'azienda e di invio all'Ebna della necessaria documentazione, l'importo relativo sarà riaccreditato all'azienda

Il 12.5.2010, presso la sede Ebna in Roma, Via Santa Croce in Gerusalemme, 63, si è riunito il Comitato

esecutivo dell'Ente bilaterale nazionale artigiano per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

### Accordo 30 giugno 2010

Atto di indirizzo sulla bilateralità

avente diritto. Le parti si incontreranno tempestivamente all'insorgere di eventuali problematiche sul punto.

4) Le risorse relative al punto 5, lettere a), b), e), della delibera Ebna del 12 maggio 2010 saranno contabilizzate separatamente sulla base degli accordi in essere a livello regionale e, ove non esistenti tali accordi, le stesse saranno contabilizzate separatamente rispetto al resto delle risorse raccolte.

5) La delibera approvata dal Comitato esecutivo dell'Ebna in data 12 maggio 2010 e relativa alla bilateralità costituisce parte integrante del presente Atto di indirizzo.

6) Le parti si incontreranno entro il 30 giugno 2011 per la verifica dello stato di attuazione del nuovo sistema.

### Norma transitoria

Al fine di consentire la necessaria gradualità per il passaggio dal vecchio al nuovo meccanismo, le aziende in regola con i contributi alla bilateralità, sulla base delle disposizioni vigenti alla data del 1° luglio 2010, continueranno a seguire i meccanismi e gli importi previsti fino alla data del 31.12.2010.

### Delibera del comitato esecutivo Ebna 12 maggio 2010

1) Applicazione Convenzione Inps prevista dalla Bilateralità  
2) omissis

Sul 1° punto all'odg. il Presidente illustra ai presenti la seguente proposta di delibera:

«Il giorno 12 maggio 2010 si è riunito il Comitato Esecutivo dell'Ente bilaterale nazionale dell'artigianato - Ebna - che ha deliberato quanto segue:

#### Premesso che

1. la bilateralità prevista dagli accordi e dai contratti collettivi dell'artigianato è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni di welfare contrattuale che sono indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto all'interno dei contratti collettivi di categoria;
2. le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e regionale rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore il quale matura, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta da parte dell'impresa datrice di lavoro di prestazioni equivalenti a quelle erogate dagli Enti bilaterali nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
3. l'impresa, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori; le prestazioni erogate dagli enti bilaterali saranno fruibili fino a concorrenza delle risorse disponibili specificamente dedicate ad ogni singola prestazione;
4. a decorrere dal 1° luglio 2010, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari a 25,00 euro lordi mensili per tredici mensilità. Tale importo, che sarà escluso dalla base di calcolo del Tfr, dovrà essere erogato con cadenza mensile al lavoratore e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell'obbligo di cui al punto 2;
5. a partire dal 1° luglio 2010 saranno conseguentemente avviati gli istituti previsti dalla bilateralità, sulla base degli accordi e dei contratti collettivi nazionali rinnovati ed in corso di rinnovo, i cui contributi definiti ed indicati dalle parti, di seguito evidenziati, rappresentano una quota omnicomprensiva costituente la somma degli importi annui determinati sulla base delle percentuali adottate e calcolate su un imponibile medio di 12.500 euro, ferme restando le intese regionali in materia e la possibilità, a tale livello, di prevedere importi superiori:
  - a) Rappresentanza sindacale 0,10% - 12,5 euro;
  - b) Rappresentante territoriale sicurezza e formazione sicurezza 0,15% - 18,75 euro;
  - c) Ente bilaterale nazionale 0,01% - 1,25 euro;
  - d) Rappresentanza imprese 0,25% - 31,25 euro;
  - e) Fondo sostegno al reddito 0,49% - 61,25 euro
 (questo importo è comprensivo dei 29 euro stabiliti ai

Con la convenzione del 18 giugno 2008 e successivi rinnovi stipulata tra l'Agenzia delle Entrate e l'Istituto nazionale previdenza sociale (Inps), è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, per il versamento dei contributi di pertinenza dell'Istituto, nonché di quelli previsti dalla legge 4.6.1973, n. 311.

#### Agenzia delle Entrate Risoluzione 8 luglio 2010, n. 70/E

**Oggetto:** Istituzione della causale contributo «Ebna» per il versamento, tramite modello F24, dei contributi per il finanziamento a favore dell'Ente bilaterale nazionale artigiano

sensi della legislazione vigente e della quota relativa alla gestione);

6. viene prevista, al fine di razionalizzare il sistema e rilanciare la bilateralità a partire dall'Ente bilaterale nazionale, una raccolta delle risorse attraverso un meccanismo semplificato, meno oneroso, più efficiente e trasparente, che consenta di migliorare le prestazioni erogate. Tale meccanismo prevede che la riscossione dei contributi avvenga tramite F24 secondo le modalità stabilite da un'apposita convenzione tipo con l'Inps, che viene allegata al presente verbale;

7. le Parti sociali istitutrici dell'Ebna hanno individuato nell'Ente bilaterale nazionale il soggetto idoneo a dare concreta attuazione alla convenzione in questione attraverso l'apertura di 21 conti correnti bancari con la seguente denominazione: C/C Valle d'Aosta, C/C Piemonte, C/C Lombardia, C/C Trento; C/C Bolzano; C/C Friuli Venezia Giulia; C/C Veneto; C/C Liguria; C/C Emilia Romagna; C/C Toscana; C/C Marche; C/C Umbria; C/C Lazio; C/C Abruzzo; C/C Molise; C/C Campania; C/C Puglia; C/C Basilicata; C/C Calabria; C/C Sardegna; C/C Sicilia;

8. le modalità di movimentazione e di riconciliazione dei contributi versati sui conti sono quelle che le parti sociali indicheranno all'Ebna e non potranno in alcun modo essere modificate, in parte o in tutto, dall'Ebna, se non previo specifico accordo di tutte le parti sociali medesime.

#### Tutto ciò premesso,

#### Delibera

1. l'applicazione della premessa costituisce oggetto della presente delibera;
  2. l'apertura di 21 conti correnti bancari con la denominazione sopra indicata, sui quali far confluire le risorse di cui al precedente punto 5, che saranno raccolte tramite Inps/F24;
  3. le risorse raccolte confluiranno in ciascuno dei suddetti conti correnti denominati a seconda della Regione o Provincia autonoma di provenienza dei contributi stessi;
  4. dalle risorse raccolte per ciascuna Regione nel conto corrente di pertinenza, verranno, in maniera automatica, trasferiti: per le lettere a), b), ed e) sulla base delle indicazioni delle parti sociali regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, per la lettera c) all'Ente bilaterale nazionale e per la lettera d) del punto 5 della presente delibera all'apposito conto corrente indicato dalle Organizzazioni artigiane).
- che dopo un ampio e partecipato dibattito viene approvata all'unanimità per alzata di mano.

omissis

Al fine di consentire il versamento, tramite modello F24, dei contributi per il finanziamento a favore dell'Ente bilaterale nazionale artigiano (Ebna), si istituisce la seguente causale contributo:

- «Ebna» denominato «datori di lavoro - contributi

per il finanziamento dell'Ente bilaterale settore artigiano.



In sede di compilazione del modello di versamento «F24» la suddetta causale è esposta nella sezione «Inps», nel campo «causale contributo», in corrispondenza, esclusivamente, del campo «importi a debito versati».

Inoltre nella stessa sezione:

- nel campo «codice sede» va indicato il codice della

sede Inps competente;

- nel campo «matricola Inps/codice Inps/filiale azienda» è indicata la matricola Inps dell'azienda;

- nel campo «periodo di riferimento», nella colonna «da mm/aaaa» è indicato il mese e l'anno di competenza, nel formato MM/AAAA; la colonna «a mm/aaaa» non deve essere valorizzata.

In data 2.2.2010, il Presidente dell'Istituto ha sottoscritto la convenzione con le Associazioni dei datori di lavoro Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Claii e dei lavoratori Cisl e Uil, firmatarie degli accordi interconfederali del 21.11.2008 e del 23.7.2009, per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento del Sistema bilateralità artigiana. Si allega il testo della convenzione (All. n. 1) di cui si illustrano, di seguito, i punti salienti.

1) Le Associazioni sopraelencate affidano all'Inps la riscossione dei contributi per il finanziamento del sistema bilateralità artigiana per i dipendenti del settore.

2) Il versamento di tali contributi avverrà tramite il modello F24, utilizzando il codice causale «Ebna» attribuito dall'Agenzia delle Entrate a seguito della richiesta inoltrata dall'Inps per conto delle Associazioni firmatarie della convenzione.

3) I datori di lavoro che intendono versare il contributo per il finanziamento dell'Ente bilaterale nazionale artigianato indicheranno, in sede di compilazione del modello di versamento «F24» distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali obbligatori ed assistenziali, la causale «Ebna» esposta nella sezione «Inps», nel campo «causale contributo», in corrispondenza, esclusivamente, del campo «importi a debito versati». Inoltre nella stessa sezione:

a) nel campo «codice sede» va indicato il codice della sede Inps competente;

b) nel campo «matricola Inps/codice Inps/filiale azienda» è indicata la matricola Inps dell'azienda;

c) nel campo «periodo di riferimento», nella colonna «da mm/aaaa» è indicato il mese e l'anno di competenza, nel formato MM/AAAA; la colonna «a mm/aaaa» non deve essere valorizzata.

4) L'Ente bilaterale provvederà a comunicare ai datori di lavoro aderenti le modalità per la concreta attuazione delle procedure di versamento e, inoltre, porterà a conoscenza degli stessi che, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati relativi all'operazione saranno trattati dall'Inps per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.

5) Gli importi che, allo specifico titolo, verranno indicati dai datori di lavoro sul modulo F24, saranno direttamente destinati dall'Agenzia delle Entrate sui conti correnti comunicati dall'Ente bilaterale in relazione alle rispettive articolazioni territoriali.

6) È escluso per l'Inps qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei suddetti contributi e l'intervento diretto o di controllo nei confronti delle aziende relativamente ai versa-

### Inps - Circolare 8 settembre 2010, n. 122

**Oggetto:** Convenzione fra l'Inps e le Associazioni Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Claii, Cisl, Uil per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento del sistema bilateralità artigiana

**Sommario:** Istruzioni per il servizio di riscossione dei contributi da destinare al finanziamento del sistema bilateralità artigiana, che le aziende verseranno tramite il mod. F24

menti in parola. È esclusa altresì per l'Istituto ogni responsabilità dall'applicazione della convenzione, sia nei confronti dei datori di lavoro, sia, in generale, nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 1 dell'atto convenzionale, sia infine verso terzi. I rapporti conseguenti all'attuazione della convenzione (compresi quelli relativi all'eventuale restituzione alle imprese delle somme

versate) dovranno instaurarsi direttamente fra le Associazioni e i datori di lavoro interessati.

7) L'Ente bilaterale nazionale artigianato dovrà ristorare l'Inps per le spese affrontate per il servizio oggetto dell'allegata convenzione che, per l'anno 2010, sono state determinate nella misura di euro 0,11 per singola riga. È altresì dovuto all'Istituto il rimborso del costo delle righe del modello F24 utilizzate per il finanziamento della Cassa, così come comunicato dall'Agenzia delle Entrate.

8) Il pagamento delle somme dovute dall'Ente bilaterale nazionale artigianato avverrà tramite Rid. La fatturazione e la contabilizzazione dei predetti pagamenti sono effettuate dalla Direzione centrale bilanci e servizi fiscali. Pertanto, non è a carico delle sedi alcun adempimento.

9) La convenzione allegata ha validità triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo da parte dell'Ente bilaterale nazionale artigianato dovrà pervenire all'Inps, a mezzo di lettera raccomandata, almeno 90 giorni prima della scadenza.

L'Ente bilaterale nazionale artigianato (codice fiscale 97134870589) ha sede in via di Santa Croce in Gerusalemme, 63 - 00185 Roma.

Il presidente dell'Ebna Giovannaria Rizzi ha nominato il Direttore di Ebna Valter Recchia responsabile dell'Ente per tutti i rapporti con l'Inps connessi all'allegata convenzione.

### Modalità di compilazione flusso Uniemens

I datori di lavoro interessati compileranno il flusso Uniemens nel seguente modo: all'interno di <Denuncia Individuale>, <Dati Retributivi>, <Dati Particolari>, valorizzeranno il nuovo elemento <ConvBilat> inserendo nell'elemento <Conv> in corrispondenza di <CodConv> il valore **Ebna** e in corrispondenza dell'elemento <Importo> l'importo, a livello individuale, del versamento effettuato nel mod. F24 con il corrispondente codice.

L'elemento <Importo> contiene l'attributo <Periodo> in corrispondenza del quale va indicato il mese di competenza del versamento effettuato con F24, espresso nella forma «AAAA-MM».

**Allegato Omissis**